

Sent. n. 70/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del
Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di
Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 77423 del registro di
Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data
13.12.2019, proposto dal Sig. XX
(omissis), nato a omissis (omissis) il
omissis e residente ad omissis (omissis) alla via omissis,
elettivamente domiciliato in Roma a Viale
delle medaglie d'Oro n. 266, presso lo studio
dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia
(angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it) che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

contro

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro
p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura

Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi

n. 12;

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro

p.t., domiciliato per la carica in Roma alla via XX

Settembre n. 8;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona

del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso

l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via

dei Portoghesi n. 12;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona

del Ministro p.t., domiciliato per la carica in Roma

alla via XX Settembre n. 97;

- Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in

persona del Presidente p.t., domiciliato ex lege in

Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

- I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale –

Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del

Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la

sede dell'Istituto sita in Roma alla Via Ciriaco

De Mita n. 21;

- I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale –

Gestione Dipendenti Pubblici – Filiale Metropolitana

Roma Eur, in persona del Direttore p.t., domiciliato

per la carica presso la sede dell'Istituto sita in

Roma a Largo J. Escrivà de Balguer n. 11;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio

dell'08.02.2022;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 23.10.2024,

celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa

Sara Dima, l'Avv. Francesco Kuhne, su delega

dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, per il ricorrente,

l'Avv. Filippo Mangiapane, in sostituzione dell'Avv.

Sabrina Pancari, per l'INPS, e la dott.ssa Federica

Stelli per il Ministero dell'Economia e delle

Finanze; nessuno è comparso per il Ministero della

Difesa.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha chiesto

il riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio della patologia contratta a seguito

d'impiego in teatro operativo estero nei territori

del Kosovo - contaminati da uranio impoverito – nei

mesi da gennaio ad aprile 2002, dove è stato impiegato

in mansioni logistiche e operative che hanno

comportato spostamenti in zone fortemente interessate

da bombardamenti con utilizzo di uranio impoverito.

A questo riguardo, viene rappresentato che, nel mese di novembre 2002, il ricorrente veniva riscontrato affetto da “Tiroidismo”, infermità per la quale, in data 06.05.2003, presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.

Sottoposto a visita dalla C.M.O. dell’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare di Roma, con verbale Mod. ML/AB nr. 512/VD del 14.07.2005, veniva formulato il giudizio diagnostico "Morbo di Basedow con ipertiroidismo in trattamento farmacologico" e l’infermità veniva ascritta alla 6° Categoria della Tab. A — misura massima.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il parere nr. 9186/2009 del 12.11.2009 negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; il Ministero della Difesa, recependo in toto il suddetto parere, in data 16.02.2010 emetteva il Decreto nr. 518/N negativo del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione.

Avverso il suddetto Decreto il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio.

L'Amministrazione, nelle more del giudizio, chiedeva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di esprimersi ulteriormente alla luce delle argomentazioni addotte dall'interessato con il proposto ricorso.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con il parere nr. 22907/2010 del 03.06.2011 confermava il precedente giudizio negativo; quindi, il Ministero della Difesa, in data 06.07.2011, emetteva l'ulteriore del Decreto nr. 3800/N con il quale, nuovamente, respingeva la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Morbo di Basedow con ipertiroidismo in trattamento farmacologico" della quale è stato riscontrato affetto il ricorrente.

In data 01.07.2010, il ricorrente cessava dal servizio a domanda e, in data 03.11.2011, inoltrava al Ministero della Difesa domanda di attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato di 6° Categoria evidenziando come, successivamente all'emissione dei suddetti decreti negativi da parte del Ministero della Difesa, avesse acquisito prova della correlazione fra il servizio prestato e l'insorgenza della patologia lamentata, come da

relazioni tecniche scientifiche depositate agli atti.

L'istanza presentata dal ricorrente veniva inoltrata dal Ministero della Difesa all'INPS soltanto in data 17.07.2018 a seguito di atto stragiudiziale di diffida dell'interessato.

L'I.N.P.S., Filiale Metropolitana Roma Eur, con la determinazione prot. INPS.7001.03/12/2018.0689215 comunicava di non poter accogliere l'istanza in relazione al già citato negativo parere nr. 9186/2009 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Contro i sopracitati provvedimenti, il ricorrente agisce per vedersi riconosciuto il diritto a percepire la pensione privilegiata nei termini di cui in premessa, con interessi legali e rivalutazione monetaria, previa CTU medico-legale.

Il ricorrente ha depositato ampia documentazione sanitaria e di servizio, alla quale per brevità di rinvia, al fine di dimostrare la dipendenza dell'infermità patita da causa di servizio contestando, nel merito, il giudizio medico legale, sostenendone l'illegittimità anche per la violazione della normativa in materia dei benefici riconosciuti al personale civile e militare esposto all'uranio

impoverito e ad altro materiale bellico.

Con memorie depositate in data 23.05.2022, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti: oggetto del presente giudizio, infatti, sarebbe il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata richiesto ai fini dell'elargizione dell'equo indennizzo la cui cognizione compete al giudice amministrativo.

Viene inoltre evidenziata la litispendenza del giudizio in esame con il giudizio pendente davanti al giudice amministrativo avente i medesimi soggetti, il medesimo petitum e la medesima causa petendi con conseguente richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 39 c.p.c.; in subordine alla pronuncia di litispendenza, viene richiesta la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Con memoria di costituzione depositata in data 26.05.2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto l'estromissione dal giudizio per difetto di titolarità passiva ribadendo la legittimità dell'operato del Comitato di Verifica

delle Cause di Servizio.

Con memoria depositata il 10.06.2022, si è costituito l'INPS che chiede il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.

L'Istituto previdenziale rappresenta l'estraneità dell'ente previdenziale che, in qualità di ordinatore secondario di spesa, potrà essere chiamato solo successivamente a provvedere ai futuri pagamenti in caso di riconoscimento del diritto in discussione; in subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei.

Con sentenza-ordinanza n. 787/2022 del 21.11.2022, questo Giudice Unico respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, l'eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c. e l'istanza di sospensione, sollevate dalle parti resistenti e contestualmente disponeva l'acquisizione di un parere dall'Ufficio Medico-Legale presso il Ministero della Salute in Roma, sul quesito: se, alla data dell'istanza del 03.11.2011, l'infermità "Morbo di Basedow con ipertiroismo in trattamento farmacologico", sofferta dal ricorrente, potesse considerarsi dipendente dal servizio prestato presso l'Aeronautica Militare in base ai criteri ritenuti

più adatti alla patologia in argomento, precisando, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione.

In data 22.03.2024, l'Ufficio Medico Legale ha depositato il prescritto parere esprimendosi nei termini che la patologia sofferta dal ricorrente non possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio, né in via causale, né in via concausale, trattandosi di "patologia completamente indipendente, sia nella genesi che nella evoluzione, dalla attività di servizio svolta".

In data 28.05.2024, la Difesa del ricorrente ha depositato la sentenza n. 1783/2024 del 10.05.2024 della Corte di Appello di Roma che ha riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere, con invalidità complessiva al 17,5%; in data 22.10.2024, ha depositato precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria pretesa.

All'udienza odierna, l'Avv. Kuhne, per il ricorrente ha contestato il parere medico legale reso dal CTU richiamando la recente pronuncia della Corte di Appello di Roma depositata gli atti; ha chiesto, pertanto, una revisione del parere medico legale affinché l'Organo di consulenza provveda

all'ascrizione della patologia lamentata dal
ricorrente alla relativa categoria di pensione
privilegiata.

L'Avv. Mangiapane, per l'INPS, ha sostenuto
l'esaustività e correttezza del parere medico legale
e ha contestato la rilevanza nel giudizio della
pronuncia di appello ex adverso richiamata,
insistendo per il rigetto per ricorso.

Il rappresentante del MEF si è riportato agli esiti
della perizia espletata contestando la rilevanza
della pronuncia ex adverso richiamata, atteso il
diverso petitum tra il ricorso esperito in sede
civile e il giudizio in corso, riportandosi alla
memoria difensiva.

Al termine della discussione la causa è stata
trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio concerne il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della patologia "Morbo di Basedow con ipertiroidismo
in trattamento farmacologico", lamentata dal
ricorrente.

Sul punto è stato richiesto un parere
all'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute

che, ad avviso di questo Giudice, appare correttamente formulato e sufficientemente motivato e condivisibile.

2. Nel parere, infatti, si esclude che, nel servizio svolto dal ricorrente in forza dell'Arma dell'Aeronautica Militare Italiana, con particolare riguardo a quello svolto in missione in territori estero, si possano ravvisare "elementi che possano aver avuto un ruolo causale/concausale nella genesi della patologia tiroidea sviluppata dal XX", specificando che i fattori scatenanti la suddetta patologia, "nei soggetti geneticamente predisposti a questo tipo di patologia, possono essere talmente tanti con conseguente "aspecificità" dei potenziali fattori concausali e conseguente equivalenza delle cause e concause", in quanto, "nei soggetti geneticamente predisposti, la malattia si manifesta invariabilmente, indipendentemente dal fattore trigger".

L'Organo di consulenza riconosce che si tratta di una "malattia poligenica e multifattoriale, sviluppatasi come risultato di un complesso gioco di interazioni tra fattori genetici di suscettibilità e fattori ambientali, esogeni ed endogeni, che portano

alla perdita della immunotolleranza nei confronti di antigeni tiroidei, in primis il recettore per il TSH” arrivando alla conclusione che “tali malattie derivano dal concorso di fattori ambientali agenti sulla base di una suscettibilità genetica”, “le malattie autoimmuni tiroidee vedono il contributo, nella loro genesi, di vari fattori (genetici, epigenetici, ambientali)” ribadendo che “la menzionata aspecificità dei potenziali fattori concausali e la conseguente equivalenza delle cause e concause permettono di dire che in tali soggetti geneticamente predisposti la malattia si manifesta invariabilmente, indipendentemente dal fattore trigger”.

2.1. Con riferimento ai fattori causali addotti da parte attrice come causa, nel XX, dell’ipertiroidismo da morbo di Basedow associato a trauma tossico, l’Ufficio medico Legale osserva che: “in merito all’uranio impoverito, dai rapporti informativi si ritiene che il XX non sia stato esposto, nel breve periodo di svolgimento della missione in territorio estero, in maniera qualitativa a dosi di uranio impoverito a valenza causativa-concausativa di qualsivoglia patologia.

Valga altresì dire che in Letteratura non vi sono elementi che supportino il ruolo della esposizione a Depleted Uranium con la insorgenza di Basedow. Non si può assolutamente comparare ed equiparare un Basedow con una neoplasia tiroidea: è un errore concettuale in quanto i meccanismi eziopatogenetici stanti alla loro base sono completamente differenti”.

Viene, inoltre, fatto riferimento al rapporto informativo allegato per l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, stilato dal Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche dell’Aeronautica Militare datato 30 marzo 2011, con il rapporto datato 20 ottobre 2003 a firma del Capo Sezione Allestimenti Grafici, dal quale risulta, anche per il tipo di incarico svolto dal ricorrente (Capo Nucleo Alloggi), l’assenza di esposizione occupazionale a Uranio impoverito e a metalli.

Viene, inoltre, contestato il contatto con “ambiente altamente inquinato e il consumo di cibi e bevande contaminate”, asserite dal ricorrente, in quanto si tratterebbero di informazioni basate su una mera presunzione, senza dati né quantitativi né qualitativi, e che quindi non forniscono elementi utili alla valutazione dell’esposizione.

Pertanto, “in assenza di una valutazione della esposizione occupazionale del soggetto, eseguita con misurazioni oggettive della contaminazione ambientale, gli elementi forniti non consentono di confermare una ipotesi di esposizione ambientale o occupazionale ad Uranio impoverito o a metalli pesanti durante il servizio effettuato dal gennaio all’aprile 2002, né pertanto una dipendenza da questa condizione della patologia tiroidea da cui è affetto il sig. XX”.

2.2. Parimenti è stata esclusa, con argomentazioni che questo Giudice unico condivide, l’incidenza della radiazioni ionizzanti nella genesi del Morbo di Basedow rispetto alla quale non vi è letteratura che riconosca un’associazione tra l’esposizione a radiazioni ionizzanti e patologie autoimmuni endocrinologiche, quali l’infermità in questione, anche in considerazione ai turni effettivamente svolti dal ricorrente che non costituirebbero “un fattore espositivo di efficienza quali-quantitativa nonché modale meritevole di nota”.

2.3. Nel parere reso dall’UML viene anche precisato che nel caso in esame, si fa riferimento ad una patologia autoimmune che nulla ha a che vedere con le

patologie neoplastiche (alle quali si riferiscono i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente e depositati agli atti).

3. In merito, poi, al riconoscimento al ricorrente dei benefici dello status di vittima del dovere, avvenuto con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1783/2024, e ai precedenti giurisprudenziali depositati da parte ricorrente, si osserva che, come precisato nella giurisprudenza richiamata dalla Difesa dell'interessato, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "la domanda volta all'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere ... è ancorata a presupposti costitutivi diversi rispetto a quelli richiesti per l'accertamento della causa di servizio (che richiede l'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ambientale e malattia)" (Cass., sez. lav., n. 9641/2024).

Né può valere, nel caso di specie, "la presunzione della sussistenza del nesso eziologico quando viene accertata l'esposizione all'uranio impoverito" (Cass., sez. lav., n. 9641/2024) che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stata né accertata né documentata dal ricorrente.

Sempre la Cassazione, ha affermato che, sempre nel caso di riconoscimento delle vittime del dovere, le condizioni ambientali e operative “particolari” sono quelle che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell’attività “generale”, cioè “circostanze straordinarie o fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l’elemento che comporti l’esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass., sez. lav., n. 12595/2024).

4. In conclusione, il ricorso va respinto sulla base dell’ampia e articolata relazione medico legale dalla quale emerge che al servizio svolto dal ricorrente presso l’Aeronautica Militare e, in particolare, al servizio svolto all’estero, non può essere riconosciuta una significativa valenza etiopatogenetica dell’infermità lamentata; e questo per due ordini di motivi:

In primo luogo, il ricorrente non ha documentato la specifica attività cui è stato sottoposto durante il

servizio a Pristina, dove risulta che abbia svolto il ruolo operativo di Capo Nucleo Alloggio. Non risultano, quindi, documentate attività che lo abbiano esposto ad un rischio specifico uranio impoverito, metalli pesanti, a radiazioni non ionizzanti o, comunque, non risulta documentata l'esposizione a sostanze pericolose, come esplicitato anche dal componente esperto esterno del Collegio peritale che ha confutato, con argomentazioni che si condividono, l'attinenza della letteratura richiamata da parte attrice al caso di specie contestualizzando e, quindi, ridimensionando la valenza scientifica delle stesse, arrivando alla conclusione che "gli elementi forniti non consentono di confermare un'ipotesi di esposizione ambientale o occupazionale da uranio impoverito o a metalli pesanti, durante il periodo di servizio in esame".

Il secondo motivo concerne la patogenesi della patologia dovuta a fattori prioritariamente genetici su cui si inscrivono triggers ambientali ai quali, per la loro molteplicità e aspecificità, non può riconoscersi una valenza causale o concausale all'insorgere della patologia lamentata dal ricorrente.

5. Quanto alle spese, ritiene questo Giudicante che la complessità della questione, che ha richiesto una consulenza tecnico legale, possa giustificare, ex art. 31, comma 3, c.g.c. l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.

Spese compensate

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

Dott. Francesco Maffei

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi

del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse
le generalità e tutti gli ulteriori elementi
identificativi del ricorrente, nonché di eventuali
danti ed aventi causa.